



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

**BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
XXXVII CICLO
ANNO ACCADEMICO 2021/2022**

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. È istituito il XXXVII ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca, a.a. 2021/2022, di durata triennale, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Brescia:

Corso di Dottorato di Ricerca in	Posti con borsa*	Posti senza borsa
Business & Law Istituzioni e Impresa: valore, regole e responsabilità sociale	6	2
Modelli e Metodi per l'Economia e il Management (<i>Analytics for Economics and Management - AEM</i>)	6	2
Ingegneria Civile, Ambientale, della Cooperazione Internazionale e di Matematica	6	2
Ingegneria dell'Informazione	6	2
Ingegneria Meccanica e Industriale	11	2
Technology for Health	6	2
Genetica Molecolare, Biotecnologie e Medicina Sperimentale	6	2
Intelligenza Artificiale in Medicina e Innovazione nella Ricerca Clinica e Metodologica	6	2
Precision Medicine	6	2
Scienze Biomediche e Medicina Traslazionale	6	2

* o forma di finanziamento equivalente, ai sensi delle Linee guida per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato di cui alla Nota ministeriale del 01 febbraio 2019, prot. 3315.

2. I Corsi hanno durata triennale a decorrere dal **1° novembre 2021**.

Qualora le condizioni di emergenza sanitaria legate alla diffusione del **virus Covid-19** dovessero perdurare o in caso di specifiche azioni di contrasto e contenimento della diffusione del virus definite dall'Ateneo in ottemperanza alle disposizioni sanitarie regionali e nazionali, le attività legate al percorso di ciascun Corso di Dottorato di ricerca potrebbero essere svolte in modalità a distanza, in presenza o *blended*, mantenendo comunque intatti gli obiettivi formativi generali.

3. Per ciascuno dei Corsi indicati al comma 1 del presente articolo, i requisiti di ammissione, i posti disponibili con e senza borsa (o forma di finanziamento equivalente), riservati o a tema di ricerca, le modalità e i criteri di selezione e di valutazione dei candidati ai fini della formazione delle graduatorie, i curricula attivati, le tematiche di ricerca, sono specificati nell'**Allegato A - Schede Dottorati di Ricerca**, che costituisce parte integrante del presente bando.

4. Il presente bando e ogni sua modifica, integrazione e aggiornamento, è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo *online* (<https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/>): **tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti** anche ai fini della comunicazione degli ammessi alle prove d'esame e della convocazione. L'avviso del



presente bando e le ulteriori informazioni e gli ulteriori atti sono inoltre pubblicati anche sulla pagina del portale di Ateneo nella sezione <https://www.unibs.it/it/node/1078>
Il bando è altresì pubblicato sul sito internet <https://euraxess.ec.europa.eu/> per il tramite del Ministero dell'Università e della Ricerca.

5. La presentazione della domanda di ammissione tramite la procedura *online* di cui al successivo art. 5 implica l'accettazione da parte dei candidati delle norme contenute nel presente bando e nel vigente Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Brescia (emanato con D.R. del 27 giugno 2013, n. 336 e s.m.i. e disponibile al seguente link <https://www.unibs.it/it/node/473>). **Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente bando comporta l'esclusione d'ufficio dal concorso, in qualunque momento venga rilevato.**

6. Fatto salvo quanto indicato al comma 4 del presente articolo, l'indirizzo *e-mail* personale indicato dai candidati all'interno della procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammissione al concorso sarà considerato quale indirizzo di contatto ufficiale, sino al termine della procedura. Eventuali comunicazioni personali ai candidati saranno quindi inviate unicamente tramite *e-mail* a tale indirizzo. L'Università degli Studi di Brescia non potrà essere ritenuta responsabile per mancate comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti personali da parte dei candidati o da mancata o tardiva comunicazione del loro cambiamento, ovvero per disguidi postali o telematici.

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Brescia, possono partecipare alla selezione, senza limitazioni di cittadinanza, i candidati in possesso di:

Un titolo di studio universitario idoneo, di secondo livello, (Laurea magistrale, Laurea Specialistica, Laurea Vecchio Ordinamento, rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e modificato con D.M. 270/2004) conseguito in Università italiane o analogo titolo accademico conseguito all'estero (es.: Laurea di tipo MA / MSc. / LLM), comparabile per durata e contenuto al sistema dei titoli di studio dell'Università italiana e riconosciuto valido dalla Commissione Giudicatrice, ai sensi di quanto specificato all' art. 3 del presente bando.

2. Saranno ammessi **sotto condizione** i candidati che presenteranno la domanda di ammissione al concorso entro i termini previsti nel presente bando e **che conseguiranno il titolo di studio**, italiano o estero, successivamente alla presentazione della candidatura e comunque **entro e non oltre il 31 ottobre 2021**.

I candidati ammessi sotto condizione dovranno trasmettere, entro 3 giorni dal conseguimento del titolo alla U.O.C. Dottorati via *e-mail* all'indirizzo dottorati@unibs.it o via Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: ammcentr@cert.unibs.it la seguente documentazione:

- **per i candidati con titolo di studio conseguito in Italia:** autocertificazione di conseguito titolo specificando la denominazione dell'Università che lo ha rilasciato, la data di conseguimento, la tipologia di diploma di laurea (vecchio ordinamento, specialistica/magistrale) e la relativa votazione, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento valido;
- **per i candidati con titolo di studio idoneo conseguito in università estere:** certificazione di conseguito titolo specificando la denominazione dell'Università che lo ha rilasciato, la data di conseguimento, la tipologia di diploma e la relativa votazione, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento valido; per questa categoria di candidati non è ammessa l'autocertificazione.



Saranno esclusi dalla procedura di ammissione i candidati che non comunicheranno il conseguimento del titolo entro i termini previsti dal presente articolo, o che trasmettano documentazione relativa al titolo conseguito incompleta e/o errata o che utilizzino mezzi diversi o recapiti diversi da quelli indicati al presente comma.

3. L'**Allegato A - Schede Dottorati di Ricerca** può prevedere la presenza, per ciascun Corso di Dottorato, di posti riservati esclusivamente dedicati ad alcune categorie di candidati che possiedano specifici requisiti, come di seguito elencato:

- 3.a) posti riservati a candidati con titolo di studio idoneo conseguito in università estere;
- 3.b) posti riservati a candidati dipendenti di aziende o con contratti in apprendistato di alta formazione;
- 3.c) posti riservati a borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità internazionale in relazione a quanto previsto dalla relativa regolamentazione.

I candidati che concorrano per le categorie di posti riservati sopra indicate devono comunque rispettare i requisiti di accesso di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'**Allegato A - Schede Dottorati di Ricerca** indica per ciascun Corso di Dottorato i titoli specifici di accesso.

5. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. L'Università degli Studi di Brescia può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all'avvio dei Corsi di Dottorato, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. In caso di dichiarazioni false, l'Università potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla procedura selettiva o dal Corso di Dottorato, fatte salve le responsabilità penali da ciò derivanti.

Art. 3 - TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO

1. L'idoneità del titolo di studio conseguito in Università estere viene accertata dalle Commissioni Giudicatrici del presente concorso ai soli fini dell'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel rispetto dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

2. La compilazione *online* della domanda di ammissione al concorso comporta la contestuale esplicita richiesta di riconoscimento del titolo di studio idoneo conseguito in Università estere necessario per l'accesso allo specifico Corso di Dottorato prescelto. **A tal fine, i candidati devono obbligatoriamente allegare alla domanda *online* i seguenti documenti:**

- a) certificato relativo al titolo accademico idoneo conseguito in Università estere, comprensivo dell'indicazione degli esami sostenuti e della relativa votazione;
- b) ogni altro documento ritenuto utile (incluso il *Diploma Supplement* universitario) a valutare l'idoneità del titolo di studio universitario conseguito.

I suddetti documenti, qualora non fossero già redatti in italiano o in inglese, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua inglese.

Se il titolo accademico è già stato riconosciuto corrispondente al titolo italiano, i candidati dovranno indicare l'Università italiana che ha provveduto a tale riconoscimento e gli estremi del relativo provvedimento.

3. Entro il 31 ottobre 2021, a seguito della pubblicazione della graduatoria finale di merito, i candidati che risulteranno idonei a un posto e siano in possesso di titolo di studio universitario conseguito presso Università



non italiane, dovranno presentare all'Ufficio Dottorati di Ricerca la Dichiarazione di Valore del titolo di studio, pena la decadenza del diritto di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca. La Dichiarazione di Valore di una Laurea è un documento rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane nel Paese in cui è stata conseguita la Laurea. La Dichiarazione di Valore deve dimostrare, inoltre, che il titolo di studio universitario posseduto è valido, nel Paese di conseguimento, per l'iscrizione ad un corso universitario analogo al Dottorato di Ricerca. La Dichiarazione di Valore deve essere trasmessa per posta elettronica all'Ufficio Dottorati di Ricerca all'indirizzo dottorati@unibs.it o via Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: ammcentr@cert.unibs.it

4. Ai candidati ammessi sotto condizione con titolo di studio idoneo in conseguimento presso Università estere entro il 31 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente bando la U.O.C. Dottorati indicherà, con apposita comunicazione inviata via e-mail, i termini entro i quali presentare la Dichiarazione di Valore del titolo di studio.

5. Gli idonei assegnatari di posto per i quali, a seguito di verifica della Dichiarazione di Valore del titolo di studio depositata ai sensi del comma 4 del presente articolo, risultasse che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal presente bando e non consenta pertanto l'iscrizione al Corso di Dottorato saranno esclusi dalla procedura.

Art. 4 - DOCUMENTI DA PRESENTARE DA PARTE DI CANDIDATI DA UNIVERSITA' ITALIANE O ESTERE

1. A pena di esclusione dal concorso, i candidati che hanno conseguito il titolo presso Università italiane o Università estere, o che sono in conseguimento del titolo di studio secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente bando presso Università italiane o Università estere, dovranno obbligatoriamente caricare nell'apposita sezione "Gestione titoli e documenti per la valutazione" della procedura di iscrizione *online* i *file* di seguito dettagliati per ciascuna categoria di candidati.

- Per i candidati che hanno conseguito il titolo presso Università italiane o Università estere:

- **copia del documento di identificazione** (carta di identità o passaporto, da cui si leggano in modo chiaro numero del documento, autorità emittente, luogo e data del rilascio, fotografia, dati anagrafici, data di scadenza), esclusivamente in formato .pdf;
- **curriculum vitae et studiorum** (completo di firma autografa o digitale), esclusivamente in formato .pdf;
- il documento "**Domanda di ammissione firmata**" ottenuto compilando, sottoscrivendo con firma per esteso (autografa o digitale) e scansionando l'apposito modulo scaricabile sulla pagina del portale di Ateneo <https://www.unibs.it/it/node/1078>, esclusivamente in formato .pdf;
- ogni altro **documento o titolo indicato come obbligatorio** ai fini della valutazione dei titoli nella sezione "Modalità di selezione per posti ordinari/posti riservati" **dell'Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca** per il Corso di Dottorato per il quale il candidato intenda partecipare, esclusivamente in formato .pdf;

- Per i candidati che hanno conseguito il titolo presso Università italiane:

- autocertificazione di conseguito titolo specificando la denominazione dell'Università che lo ha rilasciato, la data di conseguimento, la tipologia di diploma di laurea (vecchio ordinamento, specialistica/magistrale) e la relativa votazione, esclusivamente in formato .pdf;

- Per i candidati che hanno conseguito il titolo presso Università estere:

- **copia del certificato del titolo di studio idoneo** conseguito, secondo quanto indicato all'art. 3, comma 2 del presente bando, redatto in lingua italiana o inglese o tradotto in inglese non facendo fede l'autocertificazione ai sensi della normativa vigente in Italia;



- **Per i candidati in attesa di conseguire il titolo entro il 31 ottobre 2021 presso Università italiane:**
 - autocertificazione di iscrizione all'appello d'esame di laurea, firmata, con l'elenco degli esami sostenuti e relativa votazione, esclusivamente in formato .pdf.
- **Per i candidati in attesa di conseguire il titolo entro il 31 ottobre 2021 presso Università estere**
 - copia del certificato di iscrizione all'esame di conseguimento del titolo valido per l'accesso con l'elenco degli esami sostenuti e relativa votazione, redatto in lingua italiana o inglese o tradotto in lingua inglese, esclusivamente in formato .pdf. non facendo fede l'autocertificazione ai sensi della normativa vigente in Italia.

2. I candidati possono inoltre produrre documenti e titoli (accademici, professionali, ecc.), ulteriori rispetto a quelli indicati come obbligatori nell'**Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca**, che ritengano utili per lo specifico Corso di Dottorato per il quale intendano presentare domanda di ammissione.

3. Per manifestare interesse a partecipare alla selezione dei posti che prevedono “**Borse a tema di ricerca**” (o forma di finanziamento equivalente), così come risultanti dall'**Allegato A - Schede Dottorati di Ricerca**, i candidati devono presentare apposita istanza aggiuntiva, utilizzando il modulo scaricabile sulla pagina del portale di Ateneo <https://www.unibs.it/it/node/1078>: l'istanza deve essere sottoscritta per esteso dal candidato, scansionata e caricata nella sezione della procedura di iscrizione *online* “Gestione titoli e documenti per la valutazione”, esclusivamente in formato .pdf.

4. Sono oggetto di valutazione i soli titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del presente bando, fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2 del presente bando.

Art. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE E CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

1. Le domande di ammissione, predisposte secondo quanto prescritto all'art. 4, possono essere presentate, esclusivamente con procedura *online*, dal giorno della pubblicazione del presente bando sull'Albo Ufficiale di Ateneo *online* (<https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/>) e inoltre sulla pagina del portale internet di Ateneo nella sezione <https://www.unibs.it/it/node/1078>, **improrogabilmente entro le ore 14:00 (ora italiana) del giorno 04 agosto 2021.**

Informazioni operative sulla procedura di presentazione della domanda sono disponibili nell'**Allegato B - Istruzioni operative per la candidatura** pubblicato alla pagina del portale internet di Ateneo <https://www.unibs.it/it/node/1078>

2. I candidati che intendano partecipare al concorso per più Corsi di Dottorato devono presentare **una domanda *online* per ciascun corso**, allegando per ciascuna la documentazione completa e specifica prevista all'art. 4 del presente bando, per ogni domanda di ammissione.

3. È previsto un contributo di iscrizione al concorso pari a € 50,00 per ciascuna domanda presentata. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine fissato per la presentazione delle domande tramite il sistema italiano della procedura di **PAGOPA** (la quota può essere pagata tramite carta di credito, PayPal, bonifico bancario internazionale, ecc.). La prova del pagamento della quota di iscrizione sarà acquisita in automatico dal sistema di registrazione online.

4. La sola compilazione della domanda per via telematica non costituisce l'iscrizione al concorso di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca. È obbligatorio effettuare il versamento di € 50,00 per ciascuna domanda presentata, entro la data di chiusura del bando.



5. Tutte le pubblicazioni e ogni ulteriore documento che, **per motivi legati alla dimensione dei file non possano essere trasmessi in formato elettronico** e vengano trasmessi in originale cartaceo o su supporti informatici (es. CD-ROM / supporto USB), non saranno soggetti a restituzione in quanto parte integrante della domanda di ammissione.
6. Non sono ritenute valide le domande che risultino incomplete, irregolari o che non vengano trasmesse secondo le modalità e nei termini stabiliti al comma 1 del presente articolo.
7. L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di impossibilità di accedere alla documentazione presentata in formato elettronico a causa di file o cartelle danneggiati.
8. L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti del sistema di presentazione della domanda di ammissione *online* dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione e/o dei sistemi applicativi e/o di eventuali disguidi tecnici.

Art. 6 - PROVE DI AMMISSIONE

1. La prova concorsuale di ammissione consiste in una prima fase di valutazione dei titoli e successivamente in una prova orale costituita da un colloquio, secondo le modalità e nelle date indicate per ciascun Corso di Dottorato nell'**Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca**, parte integrante del presente bando.
2. Le date delle prove **indicate** nell'**Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca** per lo specifico Corso di Dottorato costituiscono a tutti gli effetti di legge convocazione ufficiale.
Le date delle prove concorsuali **non indicate** nell'**Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca** per lo specifico Corso di Dottorato, saranno pubblicate sull'Albo Ufficiale di Ateneo *online* (<https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/>) con **almeno 20 giorni di anticipo**.
All'Albo stesso saranno pubblicate in via esclusiva eventuali modifiche o integrazioni al calendario delle prove. Le informazioni verranno pubblicate anche alla pagina internet <https://www.unibs.it/it/node/1078>. **Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore preavviso, presso la sede specificata, nel giorno e nell'ora indicati**, esibendo un valido documento di riconoscimento.
L'assenza del candidato sarà considerata quale rinuncia alla partecipazione al concorso, qualsiasi ne sia la causa.
3. Le prove orali possono essere espletate anche in inglese, oltre all'italiano, secondo quanto eventualmente previsto nell'**Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca** per ciascun Corso di Dottorato.
4. I candidati residenti in Italia e all'estero **potranno sostenere la prova orale a distanza** nella data/orario indicati, utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e video attraverso opportuna piattaforma web (es.: Skype, Google Meet, etc...), ai sensi dei provvedimenti dell'Università degli Studi di Brescia in materia di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 e per la ripresa delle attività in presenza in ambito di formazione superiore, vigenti alla data di pubblicazione del presente bando e successive integrazioni e modifiche, che potranno subentrare entro la data di espletamento delle prove concorsuali; tale previsione si applica nell'ottica di minimizzare gli spostamenti dei pendolari a lunga percorrenza e consentire la partecipazione dei candidati residenti all'estero, garantendo anche a questi ultimi la possibilità di sostenere la prova orale in teleconferenza.
5. La Commissione Giudicatrice vigilerà affinché vengano soddisfatte le condizioni necessarie a garantire la regolarità dello svolgimento della prova mediante accertamento dell'identità del candidato e correttezza del



collegamento ai fini della prova orale. L'Università non può essere ritenuta responsabile in caso di problemi tecnici che non garantiscano il corretto svolgimento della prova orale.

Art. 7 - COMMISSIONI GIUDICATRICI PER LE PROVE DI AMMISSIONE

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Brescia, le Commissioni Giudicatrici sono nominate dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato su proposta dei rispettivi Collegi dei Docenti.

2. Le Commissioni Giudicatrici stabiliscono i criteri di valutazione e i punteggi attribuiti ai titoli prima dell'espletamento delle prove ove previste, tenendo conto di quanto specificato nell'**Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca** per ciascun Corso di Dottorato.

3. Le Commissioni Giudicatrici assegnano i punteggi e trasmettono sia i risultati della valutazione dei titoli sia quelli delle prove orali alla segreteria amministrativa competente per la pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo online (<https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/>). Le informazioni verranno pubblicate anche alla pagina internet <https://www.unibs.it/it/node/1078>

Art. 8 – CANDIDATI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' O CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO

1. Con riferimento all'art. 4 del D.M. 624/2021, che regola l'accesso al corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto in lingua italiana e in lingua inglese per l'A.A. 21-22, per uniformità di trattamento ritenuta valido, dal nostro Ateneo, anche per i bandi di concorso di Dottorato di Ricerca, in mancanza di ulteriori riferimenti ministeriali più specifici, e ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 104 del 05/02/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) e dell'art. 5 della Legge n. 170 del 8/10/2010 (Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), il candidato con disabilità o affetto da Disturbi Specifici dell'Apprendimento, previa richiesta documentata - da specificare nella procedura di iscrizione *online* al concorso - potrà avvalersi, durante lo svolgimento della prova di ammissione, di particolari misure che potranno essere adottate nel rispetto della normativa richiamata e del principio della parità di trattamento tra i candidati.

2. Nel corso della procedura *online* di iscrizione al concorso è necessario allegare la documentazione certificativa in corso di validità utilizzando l'apposita voce "Dichiarazione Invalidità" disponibile all'interno della voce "Segreteria" ed è **obbligatorio** specificare alla voce "note ausilio" gli ausili di cui si intende usufruire durante lo svolgimento del test. La compilazione di questo campo "note ausilio" va effettuata tassativamente anche qualora non si necessiti di supporto. In tal caso è essenziale scrivere la seguente frase "nessun ausilio richiesto".

3. L'intera procedura di cui sopra deve essere completata inderogabilmente sette giorni prima della data della prova, pena l'impossibilità di usufruire delle misure indicate per lo stesso.

4. In caso di Disturbi Specifici dell'Apprendimento, secondo quanto stabilito dalla legge n. 170 del 2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 25/7/2012, è necessario produrre idonea certificazione diagnostica aggiornata comprensiva di visita neurologica e test neuropsicologici rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. Il riferimento temporale per calcolare la scadenza dei tre anni è la data del test, tuttavia, con Prot. 66876 del 30 aprile 2021, il MUR ha emanato la



seguinte nota, per uniformità di trattamento ritenuta valido, dal nostro Ateneo, anche per i bandi di concorso di Dottorato: *“visto il protrarsi della riduzione delle attività degli ambulatori del SSN ed al fine di evitare che il candidato possa trovarsi nell'impossibilità di richiedere la certificazione aggiornata e, conseguentemente, i tempi aggiuntivi, gli strumenti dispensativi e le misure compensative previste dalla normativa di riferimento, si invitano codesti Atenei ad ammettere le richieste dei candidati con disabilità o diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 seppur in possesso di certificazioni non recenti, con riserva di richiedere successivamente, non appena l'attività del SSN sarà pienamente ripristinata, l'integrazione della documentazione ivi prevista.”*

5. Per ulteriori informazioni sugli ausili ammissibili e sulla documentazione da allegare è possibile contattare U.O.C. Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitarie dell'Università degli Studi di Brescia all'indirizzo e-mail capd@unibs.it

6. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

7. La conferma dell'ammissibilità della richiesta e la specifica degli ausili concessi, a seguito di valutazione delle competenti strutture accademiche, verrà comunicata in tempo utile direttamente al candidato dalla U.O.C. Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitarie unicamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail segnalato nella fase di iscrizione online al concorso.

Art. 9 – GRADUATORIE

1. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento dei Dottorati di Ricerca dell'Università degli Studi di Brescia, la graduatoria finale di merito, per ciascun Corso di Dottorato, viene predisposta dalla rispettiva Commissione Giudicatrice sommando, per i soli candidati idonei, i punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nelle prove orali. I candidati con titolo di studio idoneo conseguito in Università estere valutati idonei sono opportunamente evidenziati in graduatoria. Per i candidati ammessi sotto condizione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del presente bando, la valutazione del titolo di accesso è sostituita con la valutazione della media dei voti degli esami di profitto sostenuti durante il Corso di Laurea.

2. Sono ammessi a ciascun Corso di Dottorato i candidati idonei che, in relazione al numero dei posti disponibili, si sono collocati in posizione utile nella graduatoria finale di merito del Corso stesso.

3. Le graduatorie finali di merito saranno pubblicate sull'Albo Ufficiale di Ateneo *online* (<https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/>) e anche sulla pagina del portale di Ateneo <https://www.unibs.it/it/node/1078>. Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, saranno rese note le modalità e le date entro cui presentare improrogabilmente domanda di immatricolazione, come indicato al successivo art. 13 del presente bando.

4. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati, pertanto, non sarà inviata comunicazione scritta agli stessi.



5. In caso di rinuncia di candidati idonei nella graduatoria finale di merito in un determinato Corso prima dell'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria finale di merito del Corso. I singoli candidati idonei ammessi per scorrimento della graduatoria sono avvisati unicamente a mezzo comunicazione *e-mail* all'indirizzo da essi fornito in sede di iscrizione al concorso di cui all'art. 1, comma 5 del presente bando. Nella stessa comunicazione viene indicato il termine di scadenza per l'immatricolazione, di cui all'art. 13 del presente bando.

6. Per quanto attiene ai posti riservati a candidati con titolo di studio idoneo conseguito in Università estere, ove non fosse possibile individuare candidati idonei in numero almeno uguale ai posti riservati, anche a seguito di eventuali rinunce, si procederà alla riassegnazione dei posti riservati eccedenti trasferendoli sui posti ordinari all'interno dello stesso Corso di Dottorato mediante scorrimento della graduatoria ordinaria e attribuzione delle correlate residue borse o forme di finanziamento equivalente ove applicabile. Non sarà possibile la riassegnazione in altri Corsi di Dottorato.

7. A parità di merito in graduatoria, per un posto con borsa prevarrà la valutazione della situazione economica del nucleo familiare determinata ai sensi della normativa vigente in materia di Diritto allo Studio. In caso di parità di merito per un posto senza borsa precede il candidato più giovane d'età. Nel caso in cui il candidato risulti **idoneo assegnatario di posto** in graduatorie finali di merito di più Corsi, dovrà optare per un solo Corso di Dottorato.

8. La scelta del Corso di Dottorato, effettuata al momento dell'immatricolazione, è **definitiva** e non sarà in alcun modo modificabile.

Art. 10 – CONTRIBUTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA

1. Sono fissati per l'a.a. 2021/2022 i seguenti importi contributivi annuali per gli iscritti ai Corsi di Dottorati di Ricerca, siano essi beneficiari di borsa di studio, sia senza beneficio di borsa di studio:

Totale € 156,00 di cui € 16,00 quale imposta di bollo e € 140,00 quale Contributo regionale diritto allo studio (Regione Lombardia)

Art. 11 - BORSE DI STUDIO

1. Le borse di studio di Dottorato o, ove applicabile, le forme di finanziamento equivalente indicate a bando, saranno assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice.

2. Le borse di studio di Dottorato dell'importo annuale di € 15.343,28, al lordo degli oneri a carico del dottorando, sono erogate con cadenza mensile. L'importo della borsa di studio può essere aumentato del 50% per periodi di ricerca all'estero autorizzati dal Collegio dei Docenti di durata continuativa minima di 15 giorni, per una durata complessiva non superiore a 18 mesi nel triennio. Tale maggiorazione si applica a ciascun dottorando sia beneficiario di borsa, sia senza borsa.

3. Le borse di studio di Dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando.



4. **Non può beneficiare di borsa di studio di Dottorato chi ne abbia fruito in precedenza anche parzialmente.**

5. Le borse di studio di Dottorato o forma di finanziamento equivalente hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, a seguito di verifica e delibera da parte del Collegio dei Docenti.

6. A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando (sia beneficiario di borsa di studio, sia senza beneficio di borsa di studio) è assicurato un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% dell'importo lordo annuale della borsa medesima. L'assicurazione del budget per attività di ricerca non si applica ai beneficiari di convenzioni di Apprendistato in Alta Formazione, di convenzioni di Dottorato Industriale (dipendenti di aziende) nonché ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

7. Le "Borse di studio o forma di finanziamento equivalente a tema di ricerca", se previste e risultanti nell'**Allegato A - Schede Dottorati di Ricerca** per ciascun Corso di Dottorato, saranno assegnate in via preferenziale e nel rispetto della graduatoria di merito ai soli candidati dichiarati idonei ai requisiti espressamente previsti per tali borse o forma di finanziamento equivalente a tema di ricerca. L'idoneità a tale assegnazione sarà opportunamente segnalata all'interno della graduatoria finale di merito. Le borse di studio o forma di finanziamento equivalente a tema di ricerca sono finalizzate allo svolgimento di una specifica tematica di ricerca e vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale tematica.

Art. 12 – POSTI IN ALLOGGIO RISERVATI PRESSO RESIDENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

1. L'Università degli Studi di Brescia assegna, con apposito bando specifico per l'accesso, posti alloggio destinati a studenti dei Corsi di Dottorato XXXVII ciclo, a.a. 2021/2022, regolarmente immatricolati con le modalità ed entro i termini previsti dal successivo art. 14 del presente bando.

2. Gli studenti che intendono concorrere all'assegnazione dei posti in alloggio dovranno presentare domanda di partecipazione al relativo concorso. Il bando di accesso agli alloggi, gestito dalla U.O.C. Servizi per il Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Brescia e reperibile al link <https://www.unibs.it/it/node/443> indicherà i criteri per la formazione della graduatoria di accesso.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'indirizzo e-mail phdaccomodation@unibs.it

3. Rimane di esclusiva responsabilità dei candidati interessati verificare i tempi di apertura del bando per gli alloggi e i termini di accesso.

Art. 13 - IMMATRICOLAZIONE AI CORSI

1. L'immatricolazione ai Corsi di Dottorato deve essere perfezionata, pena decadenza, con le modalità ed entro il termine fissato con la pubblicazione della graduatoria finale di merito o, in caso di scorrimento, entro il termine specificamente comunicato dalla U.O.C. Dottorati via *e-mail* al candidato idoneo.

Gli idonei assegnatari di posto che non rispetteranno la scadenza indicata per l'immatricolazione saranno considerati rinunciatari e i posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione dei candidati idonei che seguono nell'ordine della graduatoria finale di merito.



2. Se, a seguito di verifiche, dalla documentazione presentata risulteranno dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato sarà dichiarato decaduto. L'amministrazione universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (quali borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non procederà ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate.

Art. 14 – INCOMPATIBILITÀ

1. L'iscrizione ai Corsi di Dottorato di Ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di Laurea, Corsi di Specializzazione (fermo restando quanto previsto all'art. 5 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Brescia), Corsi di Master o altri Corsi di Dottorato in Italia o all'estero fatti salvi i casi di dottorati internazionali e di dottorati in co-tutela di tesi.

Art. 15 - OBBLIGHI DEI DOTTORANDI

1. I dottorandi sono tenuti a rispettare gli obblighi prescritti nel vigente [Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Brescia](#).

2. I dottorandi sono tenuti a seguire i percorsi formativi previsti per i rispettivi Corsi di Dottorato, e a dedicarsi con impegno esclusivo e a tempo pieno ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate.

Art. 16 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1. Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dei Corsi di Dottorati di Ricerca dell'Università degli Studi di Brescia, il titolo di Dottore di Ricerca viene conferito al dottorando che, a conclusione del Corso di Dottorato, abbia conseguito risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (*General Data Protection Regulation*, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l'Università di Brescia è titolare del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR. L'Università degli Studi di Brescia è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, inoltre, soggetta a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 13-14. Il conferimento e la raccolta dei dati sono obbligatori per l'istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nell'avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l'esclusione dalla selezione.

2. Ai fini del trattamento dei dati personali, CINECA, Consorzio interuniversitario dell'Italia Nord Est per il Calcolo Automatico, è nominato, dall'Università degli Studi di Brescia, responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, art. 28; CINECA si impegna quindi a fornire, a richiesta dell'università titolare, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del GDPR in ordine alla tutela dei diritti degli interessati.



3. I dati trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte di CINECA, la quale agisce in qualità di responsabile del trattamento in quanto espressamente nominata dall'università titolare. Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione" GDPR, art. 5) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

4. Il Responsabile del trattamento dei dati previsto per l'Università degli Studi di Brescia è il DPO (*Data Protection Officer*) quest'ultima dal Legale Rappresentante, secondo quanto indicato sul sito web di Ateneo <https://www.unibs.it/privacy>

Art. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Responsabile del Procedimento Amministrativo: Dott.ssa. Fabiana Farro, Responsabile U.O.C Dottorati.
2. L'Ufficio di riferimento presso l'Università degli Studi di Brescia è la U.O.C. Dottorati, via S. Faustino, 74/b-25121 Brescia. L'Ufficio di riferimento è contattabile all'indirizzo *e-mail*: dottorati@unibs.it
L'Ufficio è aperto al pubblico il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, previo appuntamento da fissare scrivendo all'indirizzo *e-mail* dottorati@unibs.it

Art. 19 - NORME DI RIFERIMENTO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa nazionale vigente in materia e al Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Brescia.

Brescia, data del protocollo

Il Rettore
(Prof. Maurizio Tira)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05